



PROVINCIA REGIONALE TRAPANI

REGOLAMENTO

DEL

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento emanato in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 e in applicazione della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17 detta norme sui servizi di Polizia locali, sulla sua organizzazione, struttura e modalità di funzionamento.

La Provincia Regionale di Trapani organizza il servizio di polizia provinciale mediante l'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, il cui funzionamento è improntato ai principi del decentramento operativo ed ai criteri di efficienza ed economicità.

Al personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia Regionale di Trapani e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento o previste da normativa specifica.

Art. 2

Funzioni del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, sovrintende al Corpo, esercita l'alta vigilanza e impartisce le opportune direttive generali al Dirigente – Comandante del Corpo, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli Agenti di Polizia Provinciale al di fuori di quelle previste dalla legge.

Art. 3

Funzioni del Corpo di Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale assolve alle seguenti funzioni di:

- a) polizia amministrativa per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essa attribuite e/o delegate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, a norma dell'art. 12 della L. 7-03-1986, n. 65 recepita con la legge regionale 1 agosto 1990 n. 17;
- b) polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S;
- c) polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relativi ai tributi di pertinenza alla Provincia;
- d) polizia ambientale relativamente alla tutela dei parchi e riserve naturali, dell'inquinamento ambientale e del patrimonio naturale paesistico e dei beni culturali della Provincia;

- e) polizia ittica venatoria e di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia della flora protetta;
- f) polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.;
- g) funzioni di pubblica sicurezza, solo nei casi espressamente richiesti dalle autorità competenti e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 4

Compiti degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale

Nell'ambito del territorio provinciale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono demandati i seguenti compiti:

vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia Regionale, con particolare riguardo alla tutela della fauna, della flora, dei parchi e riserve naturali, dei beni culturali e dell'ambiente dai diversi agenti inquinanti;

assolvere ai compiti di polizia amministrativa attribuiti alla Provincia Regionale dalle leggi vigenti ed in particolare attuare le misure preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati non derivino danni alla comunità ed alle istituzioni;

prestare soccorso e svolgere compiti di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri d'intesa con gli altri organi competenti;

adempire a compiti di polizia giudiziaria e a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;

raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, nei limiti dei propri compiti istituzionali;

prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire, su disposizione del Presidente della Provincia, la scorta d'onore al gonfalone della Provincia; essere adibiti, ove necessario, alla scorta del Presidente della Provincia;

vigilare affinché siano osservate le prescrizioni degli organi della Provincia Regionale a tutela del patrimonio;

segnalare le deficienze relative o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;

provvedere all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice della strada;

collaborare con le forze di polizia dello Stato nell'ambito del territorio provinciale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Presidente quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta richiesta motivata dalle competenti autorità. Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Dirigente - Comandante del Corpo che ne dà comunicazione al Presidente della Provincia non appena possibile;

coordinare l'attività delle associazioni di volontariato, ecologiche ed ambientaliste.

Art. 5

Qualità degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale

Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, rivestono la qualifica di:

Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;

Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza a norma dell'art. 5 comma 1° lett. c) della legge 7.03.1986 n. 65, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto;

Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 , comma 2° del Codice della Strada.

Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2° lettera b) e 3° del Codice di Procedura Penale; il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, il Vice Comandante e gli Specialisti di Vigilanza rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3° del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 comma 1° lettera a) della legge 07-03-1986 n. 65.

Il Presidente della Provincia, a norma dell'art. 5 della legge 07-03-1986 n. 65, comunica al Prefetto di Trapani i nominativi degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale ai quali verrà conferita la qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza, da esercitare nell'ambito del territorio provinciale.

Il Prefetto, sentito il Presidente della Provincia, dichiara la perdita della qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 5, legge 65/86.

La perdita della qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza comporta il trasferimento del dipendente presso altro Settore della Provincia.

Art. 6

Attività di coordinamento e di supporto

La Provincia Regionale di Trapani favorisce forme di integrazioni e di supporto con i Corpi ed i Servizi di Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Trapani, nonché, su richiesta motivata, interventi temporanei per specifiche operazioni e compiti che saranno disposti con determinazione del Presidente della Provincia.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CORPO

CAPO I STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

Dotazione organica- Patrocinio legale e Assicurazioni

Il Corpo di Polizia Provinciale costituisce un'unità organizzativa autonoma.
La dotazione organica per singole qualifiche assicura la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.

L'attuale struttura organizzativa è costituita da:

UNITA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
1	DIRIGENZIALE	Dirigente – Comandante del Corpo
1	D3	Funzionario di Polizia Locale – Vice Comandante
3	D1	Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza
10	C	Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia Stradale
4	C	Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia Ambientale
11	C	Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia Ittico Faunistico Venatoria

Al Corpo di Polizia Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro richiederanno.

La Provincia Regionale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli appartenenti alla Polizia Provinciale per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nei limiti e con le modalità stabilite dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti.

Gli Agenti di Polizia Provinciale usufruiscono, oltre che delle forme obbligatorie di assicurazione previste dalle vigenti normative, di specifica assicurazione per eventuali infortuni o danni di natura fisica, per invalidità temporanea, permanente o mortalità. La R.C.A. per i mezzi di servizio dovrà essere estesa, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

Art. 8

Organizzazione del Corpo

Il Corpo di Polizia Provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza;

Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini del territorio della Provincia e con i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale;

Le operazioni esterne al territorio, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, sono consentite solo quando sia necessario accertare ed individuare i responsabili di violazione e/o reati nelle materie di competenza commessi in territorio provinciale.

Art. 9 **Dipendenza gerarchica**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori per i singoli servizi operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, altresì, sono soggetti, nel rapporto organico e nel rapporto di servizio con l'Ente, ai vincoli gerarchici di competenza, secondo le regole generali dell'organizzazione interna.

L'operatore di qualifica superiore dirige, anche con istruzioni specifiche, l'operato del personale dipendente, ed assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio. Ha, altresì, l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

Per la specificità delle funzioni della polizia locale e delle figure professionali in essa operanti, la Provincia Regionale favorisce l'applicazione di meccanismi di progressione di carriera nel Corpo.

Art. 10 **Attribuzioni del Dirigente - Comandante del Corpo**

Il Dirigente - Comandante è direttamente responsabile verso il Presidente della Provincia della disciplina, dell'impiego tecnico operativo e dell'addestramento degli appartenenti al Corpo. Egli informa, mediante rapporti periodici, il Presidente sull'andamento dell'attività di Polizia Provinciale.

Per l'organizzazione generale dei servizi, al Dirigente - Comandante compete la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare egli:

- a) emana direttive e disposizioni di servizio;
- b) sovrintende e coordina l'attività dei nuclei operativi e nomina il responsabile dei servizi amministrativi, scegliendolo tra il personale appartenente alla categoria "D" o "C";
- c) dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità di servizio;
- d) organizza tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
- e) vigila sulla condotta degli appartenenti al Corpo, promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
- f) interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio ed in generale in qualsiasi attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale;

- g) mantiene un collegamento continuo con gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale convocando conferenze di servizio per discutere problemi operativi del servizio, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;
- h) programma l'attivazione, a cadenza periodica, di corsi di aggiornamento professionale per il personale addetto;
- i) sorveglia affinché i mezzi di trasporto, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione provinciale in dotazione, od in uso personale, siano utilizzati in perfetta efficienza;
- j) predispone il piano ferie del personale addetto tenendo conto delle esigenze dei servizi, programma il monte ore straordinario e vista i permessi richiesti dal personale;
- k) coordina, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione dell'Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza;
- l) accerta la regolarità della stesura dei verbali relativi ad infrazioni rilevate, dell'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
- m) cura il mantenimento di relazioni con l'autorità giudiziaria, con i Comandanti dell'Arma dei Carabinieri e con le altre forze di Polizia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il Dirigente - Comandante si avvale del Funzionario di Polizia Locale – Vice Comandante e degli Istruttori Direttivi – Specialisti di Vigilanza.

Art. 11

Attribuzioni del Funzionario di Polizia Locale – Vice Comandante

Il Funzionario di Polizia Locale – Vice Comandante coadiuva il Dirigente – Comandante nella direzione e nel controllo del servizio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In particolare controlla l'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione così come disposto dal Dirigente - Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi e dell'unità dell'azione amministrativa del Corpo.

Art. 12

Attribuzioni dell'Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza

L'Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza coadiuva il Dirigente – Comandante nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti ed è responsabile della direzione della struttura a cui sono assegnati, oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti dell'Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza, nell'ambito della struttura operativa assegnata, sono principalmente i seguenti:

- a) coordina gli operatori e organizza il servizio secondo le disposizioni del Dirigente – Comandante stabilendo le modalità di esecuzione;
- b) espleta i controlli loro affidati fungendo da tramite tra gli operatori e gli uffici del comando;

- c) fornisce istruzioni normative e operative al personale coordinato;
- d) cura la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti di competenza;
- e) mantiene e cura l'aggiornamento dei registri;
- f) partecipa alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio ed interviene nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessita la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandato;
- g) cura a livello territoriale i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri Enti e forze di Polizia;
- h) fornisce al Dirigente – Comandante proposte e suggerimenti utili al fine di migliorare l'efficienza del servizio.

Art. 13 **Attribuzioni degli Agenti di Polizia Provinciale**

Gli Agenti di Polizia Provinciale, specificatamente nei tre ambiti individuati: Agenti di Polizia Stradale, Agenti di Polizia Ambientale e Agenti di Polizia Ittico Faunistico Venatoria, sono tenuti ad assolvere i compiti connessi all'espletamento del servizio con cura, diligenza ed assiduità, comportandosi sempre con dignità, fermezza e correttezza, nel rispetto del prestigio del Corpo.

In particolare, durante lo svolgimento del servizio, hanno l'obbligo di:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di propria competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dalla pubblica autorità;
- b) eseguire, secondo le direttive impartite dal Dirigente –Comandante o dai diretti superiori, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio nelle materie di propria competenza;
- c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo, fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
- d) consegnare agli uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati;
- e) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di legge, i rapporti, alle autorità competenti;
- f) fornire, nei limiti della propria competenza le informazioni richieste dai cittadini;
- g) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di legge, ai competenti uffici unitamente al verbale di sequestro;
- h) compilare e consegnare all'Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza, appena possibile, il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;
- i) usare con cura e diligenza i mezzi dati in dotazione dalla Provincia Regionale, nei modi opportuni, affinché venga effettuata la manutenzione ordinaria dei medesimi secondo le direttive all'uopo impartite;
- j) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dal Presidente della Provincia;

- k) partecipare alle riunioni di lavoro ed ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Provincia Regionale.

CAPO II NORME DI ACCESSO

Art. 14 Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

L'accesso alle qualifiche del Corpo di Polizia Provinciale è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale di lavoro, dal regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia nonché, per quanto non previsto, dalle norme del presente regolamento.

A tal fine, oltre ai generali requisiti per l'accesso al pubblico impiego, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida della categoria "A " e " B " o superiore;
- b) idoneità psicofisica all'espletamento di tutti i servizi di istituto;
- c) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 5 , 2° e 3° comma della legge n. 65/86;
- d) titolo di studio conforme a quello stabilito dalla contrattazione nazionale di lavoro per le corrispondenti qualifiche.

TITOLO II

DOTAZIONE

Art. 15

Uniforme di servizio

La Provincia Regionale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, concernente la foggia, la qualità, il tipo ed il numero dei capi delle uniformi, nonché le dotazioni accessorie necessarie per il migliore espletamento del servizio.

Il regolamento di cui al precedente comma, determina le quantità e i periodi delle forniture nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale prestano i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei casi espressamente autorizzati dal Dirigente - Comandante.

Art. 16

Distintivi di qualifica

I distintivi di qualifica e anzianità degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono stabiliti, conformemente alle determinazioni adottate con decreto dell'Assessore Regionale EE.LL. del 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.17/90.

I distintivi suddetti e la placca di servizio sono descritti nella tabella vestiario allegata al regolamento di cui al precedente articolo che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Art. 17

Tessera di servizio e distintivo matricola

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di una tessera di servizio fornita dalla Provincia Regionale che certifica l'identità, la qualifica e il numero di matricola della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente ausiliario di Pubblica Sicurezza.

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in servizio devono portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Sono inoltre muniti di un distintivo di servizio, recante lo stemma e la denominazione della Provincia e il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio.

La tessera, il distintivo ed i fregi devono essere immediatamente riconsegnati alla Provincia Regionale qualora il dipendente cessi dal servizio.

Art. 18 **Strumenti e mezzi in dotazione**

Le attività della Polizia Provinciale sono disimpegnate con l'ausilio di autovetture, dotate di sistema di allarme e collegamento radio – ricetrasmittente con la centrale operativa del comando e di ogni altra attrezzatura idonea ad assicurare una efficiente operatività in relazione alla destinazione di impiego di ogni singolo mezzo.

Il personale in servizio di vigilanza è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile o di altro strumento sostitutivo.

TITOLO III

SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 19

Finalità generali dei servizi

L'organizzazione dei servizi di cui al presente titolo e l'impiego del personale di cui al successivo titolo IV, devono rispondere alla finalità di consentire il regolare ed ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia Regionale di Trapani per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 20

Servizi esterni

Per il perseguimento delle finalità istituzionali sono istituiti servizi a bordo dei veicoli posti a disposizione dalla Provincia Regionale nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti

Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

A tal fine la Provincia Regionale provvederà per il conseguimento, da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 21

Servizi interni

I servizi interni del Corpo sono finalizzati all'organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.

Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive ed ausiliari in genere) sarà addetto personale amministrativo.

Il personale amministrativo provinciale addetto ai servizi di cui al precedente comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

Art. 22

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine anche verbale del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporto specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi relativi a fatti dai quali derivano particolari conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 23

Ordine di servizio

Le modalità di espletamento del servizio, di norma, sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.

Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14 del giorno precedente cui si riferisce e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione. I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 24

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono essere impiegati singolarmente o in gruppi operativi per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta, dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le Amministrazioni interessate.

In casi di urgenza per motivi di soccorso o a seguito di calamità e disastri, l'impiego può essere deciso con Determinazione del Presidente della Provincia o, in mancanza, del Dirigente.

Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art. 25 Orario di servizio

L'orario di servizio dovrà tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture e degli uffici, l'erogazione dei servizi all'utenza e la tutela degli interessi pubblici connessi alla funzione di vigilanza.

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale l'orario normale di servizio è stabilito secondo le norme di contratto vigenti per il personale degli enti locali.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

L'addetto che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro deve darne tempestiva comunicazione all'Istruttore Direttivo entro 1 ora dall'inizio del servizio fatti salvi impedimenti di forza maggiore.

art. 26 Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.

Il Dirigente - Comandante del Corpo può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di potere disporre dell'intera forza necessaria.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 27 **Norme generali**

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 18.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, e per le situazioni di emergenza.

Art. 28 **Rapporti interni al Corpo**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo sono improntati a reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire la massima collaborazione ai diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 29 **Comportamento in pubblico**

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo i criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo, nell'esercizio delle proprie funzioni, ove richiesto, deve fornire il proprio nome, cognome e qualifica e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Egli inoltre deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro e al prestigio della Provincia Regionale o del Corpo.

Art. 30 **Saluto**

Il personale in divisa rende il saluto militare ai simboli e alle personalità civili, militari e religiose, nonché ai propri superiori gerarchici.

TITOLO VI

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 31 Responsabilità

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è regolata dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 32 Accertamenti sanitari

Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale sono sottoposti ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute in relazione alla specifica natura del servizio ed alla eziologia delle malattie professionali.

Art. 33 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Dirigente - Comandante del Corpo segnala al Presidente della Provincia i dipendenti che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Sulla scorta delle segnalazioni, possono essere concesse le seguenti ricompense:

- a) encomio del Presidente e mostrina di riconoscimento;
- b) encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale e medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- c) proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio;
- d) la classe di progressione economica orizzontale successiva a quella di godimento.

La concessione delle ricompense, ad eccezione di quella di cui alla lettera d), è annotata sullo stato di servizio e costituisce titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici indetti dalla Amministrazione provinciale.

Art. 34 Pari Opportunità

La disciplina dettata dal presente Regolamento e le conseguenti applicazioni devono essere improntati a principi che assicurino condizioni di pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'attribuzione delle funzioni.

Art. 35
Norma transitoria¹

1. In via transitoria, al fine di consentire una immediata funzionalità organizzativa al Corpo di Polizia Provinciale, la direzione viene affidata ad interim ad uno dei dirigenti in servizio presso l'Ente individuato dal Presidente mentre il Vice Comandante viene individuato, previo atto di interpello, tra i dipendenti in servizio con profilo di "Funzionario" appartenenti alla cat.D3 in possesso dei requisiti culturali previsti per l'accesso alla categoria D pos.3.

Nel Corpo di Polizia Locale viene compreso tutto il personale appartenente al servizio RR.NN.OO.

Viene inoltre individuata la seguente dotazione organica provvisoria:



2. I suddetti posti saranno coperti con il personale interno attraverso l'utilizzo, *in primis*, dell'istituto della mobilità orizzontale volontaria, quindi mediante il conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.56 del D.lgs 165/2001 e previo avvio di specifica riqualificazione professionale mediante apposita indizione di percorso formativo;
3. L'individuazione temporanea dei locali, presso cui allocare gli uffici del Corpo di Polizia provinciale, sarà oggetto di apposita disposizione presidenziale, nonché ai fini della dotazione del parco macchine e nelle more dell'avvio dell'iter procedurale per l'acquisizione delle autovetture da affidare alla Polizia Provinciale per l'espletamento dei propri servizi, si procederà mediante affidamento delle autovetture già presenti in dotazione all'Ente.

Art. 36
Rinvio al regolamento generale per il personale della Provincia

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo le norme contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per il personale della Provincia Regionale di Trapani, nelle leggi e nei contratti nazionali di lavoro.

¹ art. modificato con Deliberazione di Giunta n.154 del 19/06/09, resa esecutiva con delibera n. 363 del 27/11/09

